

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO E LA PROVINCIA DI MODENA PER LA CONDIVISIONE DELLO SPORTELLLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO PER I DIPENDENTI

Premesso che il Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e, in particolare:

- l'art. 2, comma 1, lett. o), che definisce la "salute" come uno "stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità";
- l'art. 28, che impone l'obbligo della valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i rischi particolari, tra cui quello collegato allo stress lavoro-correlato.

Considerato che:

- il benessere organizzativo, inteso come costante miglioramento dell'interfaccia tra persona e organizzazione, rappresenta un'esigenza prioritaria per le amministrazioni pubbliche, essendo finalizzato al miglioramento delle performance e dell'efficacia dell'azione amministrativa;
- la valorizzazione delle risorse umane e la tutela del loro benessere psico-fisico sono presupposti indispensabili per la qualità dei servizi erogati, in virtù del principio per cui persone che operano in un contesto di benessere generano valore positivo per l'organizzazione di appartenenza.

Dato atto che l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e la Provincia di Modena intendono proseguire nella promozione di un ambiente lavorativo improntato ad elevati standard di qualità, sostenendo attivamente la salute dei lavoratori mediante iniziative concrete di prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Considerato che è interesse comune dell'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e della Provincia di Modena definire una rinnovata collaborazione affinché:

1. il patrimonio di esperienza maturato dalla Provincia nella gestione del servizio continui a essere messo a disposizione dell'Unione;
2. l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, riscontrata l'elevata frequenza e il gradimento manifestato dai propri dipendenti, assuma il ruolo di **ente capofila** del progetto;
3. la Provincia di Modena partecipi attivamente all'organizzazione del servizio, contribuendo in quota parte alla copertura delle spese di mantenimento.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1: Oggetto dell'accordo

Il presente accordo ha per oggetto la condivisione dello sportello di ascolto psicologico, rivolto ai dipendenti dell'Unione stessa, dei Comuni ad essa aderenti e della Provincia di Modena. Lo sportello è finalizzato al supporto del dipendente in situazioni di disagio, prioritariamente afferenti alla dimensione lavorativa. Il servizio permette, attraverso colloqui professionali, di analizzare l'esperienza di disagio e individuare azioni per farvi fronte.

Articolo 2: Modalità di erogazione del servizio

L'ente titolare degli adempimenti amministrativi è l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, che provvederà a individuare il soggetto erogatore del servizio e i relativi professionisti psicologi (previa

verifica del gradimento dei profili da parte degli enti coinvolti). Il servizio sarà fruito dai dipendenti (inclusi i lavoratori a tempo determinato e somministrati) fuori dall'orario di lavoro.

I colloqui avverranno in presenza presso un apposito spazio messo a disposizione dalla Provincia di Modena presso una delle proprie sedi, o secondo diverse modalità concordate tra le parti (es. modalità telematica se previsto dal bando).

Per ciascun dipendente è previsto un massimo di 4 sedute, salvo diversa valutazione discrezionale del professionista per casi di particolare criticità. Il professionista incaricato realizzerà inoltre incontri di raccordo con i referenti per la Valutazione del Rischio Stress Lavoro Correlato dei rispettivi enti.

Articolo 3: Compensi e rimborsi

L'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, in qualità di ente capofila, assume l'onere del pagamento del compenso al professionista/ditta incaricata.

La Provincia di Modena si impegna a rimborsare all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico la quota parte (40%) dei costi fissata in complessivi € **4.000,00 annui**, comprensivi degli oneri amministrativi.

Articolo 4: Durata dell'Accordo

Il presente accordo ha durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previo accordo scritto tra le parti.

Articolo 5: Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08) e alla disciplina sulla collaborazione tra pubbliche amministrazioni.

Articolo 6: Risoluzione delle controversie

Eventuali controversie saranno risolte in via amichevole. In caso di mancato accordo, sarà competente il Foro di Modena.

Articolo 7: Approvazione

Il presente accordo è soggetto ad approvazione da parte dei competenti organi deliberanti dei due Enti.

Firme:

Per l'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico

Per la Provincia di Modena

Data: _____